

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRALASCO, LEPRE, DE GIUSEPPE, BAUSI, SCHIETROMA, BUZIO, ANDERLINI, BRANCA, PINTO**  
e **GHERBEZ Gabriella**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1979

Disposizioni concernenti la corresponsione d'indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si riprende l'iniziativa assunta al Senato dal senatore Minnocci ed altri nella VII legislatura (atto Senato n. 509) e già favorevolmente vagliata dalla Sottocommissione affari costituzionali del Senato con l'approvazione di un testo che ha incontrato l'assenso da parte del Governo. A tal fine viene, quindi, testualmente riproposto il testo approvato dalla Sottocommissione.

Esso si prefigge in primo luogo di agevolare il reinserimento nel tessuto economico del Paese di un'ingente massa di cittadini e di complessi aziendali che, per vicende indipendenti dalla loro volontà, hanno perduto, nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, il loro patrimonio, frutto di assiduo lavoro e di personale capacità.

In secondo luogo si vuole fare in modo che le somme che dovranno essere erogate a titolo di indennizzo siano, almeno in parte,

impiegate in valide iniziative, aumentando la massa degli investimenti che le dolorose vicende monetarie e la conseguente stretta creditizia hanno fortemente ridotto in Italia.

In terzo luogo, di fronte alla pleora di disposizioni e di leggi che, pur avendo un identico obiettivo, si sono venute accavallando nel corso degli anni sotto la pressione degli avvenimenti, esso intende operare un razionale riordinamento della materia, evitando le incongruenze e le disparità di trattamento che diversità di criteri e diversità cronologiche dei singoli provvedimenti hanno fatto sorgere.

Per agevolare la spinta agli investimenti si sono preventivati incentivi e agevolazioni che permetteranno un più rapido inserimento a coloro che sono rimpatriati, nel tessuto produttivo del Paese ricostruendo il proprio patrimonio perduto secondo le loro passate esperienze.

Si è anche provveduto alle norme per la liquidazione definitiva degli indennizzi di quanti avevano ricevuto anticipazioni e che per ritardi legislativi vedevano vanificarsi il reinvestimento produttivo degli stessi.

Ne risulta una più organica regolamentazione della materia che, oltre ad evitare disparità di trattamenti, riduce i tempi bu-

rocratici necessari per l'espletamento delle pratiche.

Riteniamo con ciò di aver adempiuto al compito di contemperare la tutela dei diritti del danneggiato con la opportunità che gli indennizzi erogati, in tutto o in parte, tornino a favore della collettività nazionale che ha sentito il dovere di erogarli.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

**Art. 2.**

A coloro che intendano reimpiegare, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e loro sezioni di credito fondiario.

**Art. 3.**

Le previdenze della presente legge si estendono tra l'altro:

a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisi-  
sino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed

enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969;

c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970.

Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.

#### Art. 4.

Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio corren-

ti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 25.

Si applicano anche nei confronti dei predetti beneficiari gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge.

#### Art. 5.

Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 40 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di scambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle previdenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle preceden-

ti disposizioni di legge che regolano la materia.

#### Art. 6.

Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse già fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.

#### Art. 7.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dei suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

#### Art. 8.

La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.

## Art. 9.

Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresì esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui di cui alla presente legge.

Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, per la parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », la cui emissione è autorizzata alla pari con ammortamento in quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

La quota da pagare in titoli è arrotondata per difetto a lire 100.000. Il prestito è iscritto al gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro e il servizio del debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e le facilitazioni concessi ai titolari ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia non possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati,

non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); ad essi si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il Ministero del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento.

I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme o disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.

Sono altresì esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge.

#### Art. 10.

Le Commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:

*a*) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);

*b*) Commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

*c*) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 11 della



presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

d) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

e) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.

I componenti delle predette Commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Essi devono essere esperti in materia di estimo.

#### Art. 11.

La regolamentazione interna delle Commissioni, la nomina dei loro membri effettivi e supplenti, le sostituzioni degli stessi e la nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole Commissioni saranno fatte dal Ministero del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle Commissioni ed agli esperti nonchè provvedere a quant'altro occorre per l'applicazione della presente legge.

#### Art. 12.

La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1979 di lire 5.000 milioni.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato saranno annualmente iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli indennizzi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un primo limite d'impegno, per l'anno finanziario 1979, è stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1979 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.